Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 302

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 31 dicembre 1936 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i sigg. Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale*, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1/2640, ovvero di rivolgersi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato in Roma, Milano, Napoli, Venezia e Firenze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 302 DEL 31 DICEMBRE 1936-XV:

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1936-XV.
Istituzione di tariffe eccezionali temporanee per trasporti di cose sulle ferrovie dello Stato.
(6289)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 80: **Ministero delle finanze - Cassa depositi e prestiti ed Istituti di previdenza:** Cartelle ordinarie di credito comunale e provinciale 4 % sorteggiate nella 78ª estrazione dei giorni 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 e 19 novembre 1936-XV.
(6290)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 dicembre 1936-XV, n. **2159.**

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1217, col quale è prorogata la data di entrata in vigore del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — E' convertito in legge il R. decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1217, col quale è prorogata la data di entrata in vigore del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, comma 1°, del decreto, la data « 1° gennaio 1937 » è sostituita dall'altra « 1° aprile 1937 ».

Allo stesso articolo 1, comma 2°, la data « 31 dicembre 1936 » è sostituita dall'altra « 31 marzo 1937 ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL — ROSSONI — BENNI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 21 dicembre 1936-XV, n. **2160.**

Proroga del termine stabilito dall'art. 100 del R. decreto-legge 27 novembre 1933-XII, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 100 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36;

Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di prorogare al 31 dicembre 1937 il termine di cui all'art. 100 citato per l'efficacia delle norme relative alla determinazione degli onorari di avvocato;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — È prorogato al 31 dicembre 1937 il termine stabilito nell'art. 100 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, per l'efficacia delle norme relative alla determinazione degli onorari di avvocato.

Art. 2. — Il presente decreto-legge sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, autorizzandosi il Ministro proponente alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1936 - Anno XV
Atti del Governo, registro 380, foglio 146. — MANCINI.

REGIO DECRETO 19 novembre 1936-XV, n. **2161.**

Modificazione dell'art. 11 dello statuto del Sindacato nazionale fascista dei chimici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 24 luglio 1930, n. 1313, col quale furono, tra l'altro, approvati gli statuti dei Sindacati nazionali aderenti alla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti, successivamente modificati col Nostro decreto 16 agosto 1934, n. 1379;

Vista la domanda in data 25 maggio 1936, con la quale la Confederazione suddetta ha chiesto che sia approvata una modifica allo statuto del Sindacato nazionale fascista dei chimici, intesa ad elevare il numero dei componenti il Direttorio;

Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, ed il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, nonchè la legge 20 marzo 1930, n. 206;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — E' approvata la modifica dell'art. 11 dello statuto del Sindacato nazionale fascista dei chimici, nel senso che il testo del primo comma dell'articolo stesso è sostituito dal seguente:

« Il Direttorio del Sindacato nazionale si compone del segretario del sindacato stesso che lo presiede, e di undici membri, dei quali dieci sono eletti dal Consiglio tra gli iscritti ai sindacati della categoria, ed uno è nominato, tra gli appartenenti alla categoria, dalla Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1936 - Anno XV
Atti del Governo, registro 380, foglio 108. — MANCINI.

REGIO DECRETO 19 novembre 1936-XV, n. **2162.**

Modificazione dello statuto della Confederazione fascista dei commercianti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 16 agosto 1934, n. 1384, col quale è stato tra l'altro, approvato lo statuto della Confederazione fascista dei commercianti;

Vista la domanda in data 28 settembre 1936, con la quale la Confederazione suddetta ha chiesto che siano approvate alcune modifiche del proprio statuto;

Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, ed il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, nonchè la legge 20 marzo 1930, n. 206;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Sono approvate le modifiche allo statuto della Confederazione fascista dei commercianti nel senso che i testi della lettera *c)* dell'art. 8, del primo comma dell'art. 9 e del secondo comma dell'art. 11, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 8, lettera *c)* « di eleggere i componenti della Giunta esecutiva, designando fra questi il vice presidente ».

Art. 9, 1° comma: « La Giunta esecutiva è composta dal presidente della Confederazione che la presiede e da undici membri nominati dal Consiglio nel suo seno, tra i quali è dal Consiglio stesso designato il vice presidente ».

Art. 11, 2° comma: « In caso di assenza o impedimento è sostituito nell'esercizio delle sue funzioni, dal vice presidente designato dal Consiglio fra i membri della Giunta esecutiva e nominato dal Ministro per le corporazioni ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1936 - Anno XV
Atti del Governo, registro 380, foglio 107. — MANCINI.

REGIO DECRETO 19 novembre 1936-XV, n. **2163.**

Modificazione della denominazione della Federazione nazionale fascista dei lavoratori dell'arredamento.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 16 agosto 1934, n. 1383, col quale sono stati, tra l'altro, approvati gli statuti delle Federazioni nazionali aderenti alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria, successivamente modificati con Nostro decreto 28 maggio 1936, n. 1175;

Vista la domanda in data 14 maggio 1936, con la quale la Confederazione suddetta ha proposto la modifica della denominazione della Federazione nazionale fascista dei lavoratori dell'arredamento in quella di Federazione nazionale fascista dei lavoratori del legno e delle industrie artistiche;

Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, ed il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, nonchè la legge 20 marzo 1930, n. 206;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — E' approvata la modifica della denominazione della « Federazione nazionale fascista dei lavoratori dell'arredamento » in quella di « Federazione nazionale fascista dei lavoratori del legno e delle industrie artistiche ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1936 - Anno XV
Atti del Governo, registro 380, foglio 109. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 dicembre 1936-XV, n. 2164.

Norme per la disciplina del rapporto di lavoro del personale navigante e degli uffici amministrativi delle Società esercenti le linee di navigazione di preminente interesse nazionale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2081, riguardante il nuovo assetto delle grandi linee di navigazione di preminente interesse nazionale;

Visto il R. decreto-legge 19 ottobre 1933-XI, n. 1595, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 243, relativo al trattamento di riposo al personale delle Aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di adottare particolari disposizioni nei riguardi del personale delle Società di navigazione indicate negli articoli 1 e 3 del R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2081;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, di concerto con i Ministri per le comunicazioni, per le corporazioni e per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Col 31 dicembre 1936-XV sono risoluti di diritto, nonostante qualunque disposizione o patto in contrario, i rapporti di lavoro, comunque costituiti, fra le Società di navigazione elencate nell'art. 1 del R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2081 (Italia-Flotte riunite Cosulich, Lloyd Sabaudo, Navigazione Generale; Cosulich-Società Triestina di navigazione; Lloyd Triestino-Flotte riunite Lloyd Triestino, Marittima Italiana, Sitmar; Tirrenia-Flotte riunite Florio, Citra; Compagnia Adriatica di Navigazione; Navigazione Libera Triestina S. A.; Società Veneziana di navigazione a vapore; Adria, Società Anonima marittima di navigazione; Società Sarda di Navigazione) che negli articoli seguenti sono denominate « società cessanti », ed i loro dipendenti di qualunque categoria e grado.

Restano tuttavia in vigore fino al 30 giugno 1937-XV le convenzioni di arruolamento in corso al 31 dicembre 1936-XV per ciascun componente lo Stato Maggiore, e fino alla loro scadenza quelle in corso, a quest'ultima data, per ciascun marittimo di bassa forza, imbarcati sulle navi delle società cessanti, ancor che tali navi passino in proprietà di una delle società di nuova costituzione elencate nell'art. 3 del suddetto Regio decreto-legge (Italia, Soc. An. di navigazione; Lloyd Triestino Soc. An. di Navigazione; Tirrenia, Soc. An. di Navigazione; Adriatica, Soc. An. di Navigazione), le quali, negli articoli seguenti sono denominate « nuove società ».

Art. 2. — Con Regio decreto, su proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le corporazioni, sentite le Organizzazioni sindacali competenti, saranno adottate le opportune provvidenze per la sistemazione o la liquidazione delle varie forme di previdenza per il personale sia delle società cessanti, sia delle nuove società, ed anche per l'eventuale riscatto di periodi di contribuzione utili per il conseguimento del diritto a pensione, o per l'assetto delle altre forme assicurative comunque previste nei regolamenti organici o nei contratti collettivi o in quelli individuali di lavoro.

Art. 3. — Fino alla data del 30 giugno 1937-XV il personale degli Uffici amministrativi delle società cessanti rimane a titolo provvisorio in servizio, a disposizione e a carico delle società cessanti ovvero delle nuove società secondo accordi che fra esse interverranno.

In caso di mancato accordo fra le società si procede a un tentativo di conciliazione da parte del Ministro per le comunicazioni, il quale, sentiti i rappresentanti delle società interessate, propone la soluzione della vertenza.

La proposta si intende accettata se, entro 30 giorni dalla comunicazione di essa fatta a mezzo dell'Autorità marittima, una delle parti non promuova la costituzione del Collegio arbitrale preveduto nell'art. 12, con designazione del proprio arbitro.

Art. 4. — Le eventuali prestazioni del personale di cui all'articolo precedente a favore delle nuove società, nel periodo di tempo indicato nell'articolo stesso, non conferiranno ad esso diritto di essere assunto in servizio dalle dette società. Tale assunzione avrà luogo soltanto in seguito a deliberazione del Consiglio di amministrazione, comunicata per iscritto a ciascuno degli interessati.

Le prestazioni provvisorie danno diritto al personale che le avrà compiute ad una remunerazione uguale a quella che percepiva al 31 dicembre 1936-XV presso la società di provenienza.

Il rapporto di lavoro provvisorio previsto nel precedente articolo cesserà di diritto col 30 giugno 1937-XV.

Durante tale periodo continueranno ad essere corrisposte le contribuzioni alla Cassa pensioni del personale delle società di navigazione sovvenzionate, per gli iscritti alla detta Cassa.

Art. 5. — Le nuove società sono tenute sino al 30 giugno 1938-XVI ad assumere alle proprie dipendenze esclusivamente personale dimesso dalle società cessanti a termini dell'art. 1, e con precedenza a favore del personale non avventizio; ma con facoltà di scelta e nei limiti del fabbisogno che esse determineranno.

Il personale di Stato Maggiore e degli Uffici amministrativi dipendente dalla Società di navigazione Libera Triestina, che al 31 dicembre 1936-XV abbia compiuto novanta giorni di servizio, è considerato, ai fini della presente disposizione, non avventizio.

Art. 6. — Entro il 30 giugno 1937-XV le società cessanti dovranno liquidare ai propri dipendenti le indennità di risoluzione del rapporto di lavoro per il servizio prestato sino al 31 dicembre 1936, con le modalità seguenti:

a) personale non ancora assunto al 30 giugno 1937-XV dalle nuove società: le società cessanti dovranno corrispondere a tale personale la indennità di risoluzione del rapporto di lavoro prevista dai contratti collettivi di lavoro o dai regolamenti organici o aziendali per la ipotesi di cessazione dell'azienda, non dovuta a causa di forza maggiore.

Dovranno altresì corrispondere la indennità sostitutiva del preavviso, quando questo sia previsto dai detti contratti o regolamenti;

b) personale assunto dalle nuove società al 30 giugno 1937-XV; le società cessanti verseranno con effetto liberatorio l'importo delle indennità di risoluzione per l'ipotesi anzidetta di cessazione dell'Azienda presso istituti designati dall'Ispettorato del credito.

Tale importo sarà accreditato in un conto individuale con capitalizzazione annuale, e di tale accreditamento l'Istituto depositario darà all'interessato comunicazione scritta.

Il saldo del conto diventerà disponibile a favore dell'avente diritto oppure dei suoi aventi causa, soltanto in caso di risoluzione del rapporto di lavoro con la nuova società.

Su richiesta dell'interessato, il conto individuale potrà essere trasferito in qualunque momento presso la nuova società che lo avrà assunto e in tal caso questa accrediterà, sull'importo versatole, l'interesse annuo del 4 % con capitalizzazione annuale.

E' data altresì facoltà all'interessato di investire l'importo del conto nelle forme di previdenza che siano stabilite col Regio decreto di cui all'art. 2 per il personale della società che lo abbia assunto.

L'indennità sostitutiva del preavviso, quando sia prevista dai contratti di lavoro o dai regolamenti organici o aziendali, sarà corrisposta al personale di cui alla lettera *a*) del presente articolo, solo quando siano trascorsi a partire dal 1° luglio 1937-XV, i termini di durata del preavviso stesso senza che nel frattempo sia intervenuta l'assunzione presso una nuova società.

Al personale di Stato Maggiore e degli Uffici amministrativi della Società di navigazione Libera Triestina, la liquidazione delle indennità di risoluzione del rapporto di lavoro sarà effettuata, con le modalità anzidette, nella stessa misura stabilita per l'ipotesi di cessazione dell'Azienda non dovuta a causa di forza maggiore, dal regolamento organico in vigore per il personale della Società Lloyd Triestino.

E' data facoltà al Ministro per le comunicazioni di emanare norme speciali per la corresponsione al personale non avventizio che non sia stato assunto da una nuova società ovvero abbia rinunziato ad essere assunto, di una speciale indennità, valevole anche ai fini delle provvidenze indicate nell'art. 2.

Le indennità di cui sopra saranno prelevate da un fondo di L. 5.000.000 che sarà costituito ripartendo la somma fra le nuove società in proporzione del capitale sociale di ciascuna.

Art. 7. — I rapporti di lavoro fra le nuove società e il rispettivo personale di Stato Maggiore navigante saranno disciplinati da regolamenti organici, che le società stesse dovranno sottoporre all'approvazione del Ministro per le comunicazioni entro il 31 marzo 1937-XV.

Ove le nuove società non adempiano a tale obbligo, il Ministro per le comunicazioni provvederà d'ufficio alla formulazione ed emanazione di detti regolamenti, le cui disposizioni non possono essere variate che per decreto del Ministro stesso.

Il contratto-tipo di arruolamento, come pure le tabelle indicanti la forza minima degli equipaggi di ciascuna delle navi appartenenti alle nuove società, o da queste esercitate, sono soggetti alla approvazione del Ministro per le comunicazioni.

Il personale di bordo deve essere provvisto di divisa, secondo le norme che saranno stabilite dal Ministro stesso.

Art. 8. — Fino a quando non sia approvato il contratto-tipo di arruolamento di cui al terzo comma dell'articolo precedente, continueranno ad essere applicati, nave per nave, i contratti collettivi di arruolamento o contratti-tipo di arruolamento in vigore al 31 dicembre 1936-XV.

Il trasbordo del personale navigante da una nave ad altra nave della medesima società, che applichino diversi tipi di contratti di arruolamento, determina di diritto la novazione del rapporto di lavoro, il quale verrà ad essere disciplinato dal tipo di contratto applicato per la nave sulla quale il navigante verrà trasbordato.

Art. 9. — Il personale di Stato Maggiore navigante delle società cessanti verrà assunto dalle nuove società e, sino alla emanazione dei regolamenti organici previsti dall'art. 7, conserverà presso le società stesse, il grado ricoperto presso le società di provenienza, per navi della medesima categoria di quelle già appartenenti a questa ultima società. Lo stesso personale navigante fruirà inizialmente presso le nuove società di un trattamento economico non inferiore a quello di cui fruiva presso la società di provenienza, in base ai regolamenti organici, ai contratti aziendali, ai contratti collettivi o contratti-tipo di arruolamento.

Art. 10. — Entro il 30 giugno 1937-XV, sarà provveduto alla regolazione dei rapporti di lavoro tra le nuove società ed il rispettivo personale degli Uffici amministrativi, di qualunque categoria e grado.

Art. 11. — Ove il personale delle società cessanti avesse diritti da far valere per il servizio prestato fino al 31 dicembre 1936-XV, dovrà esercitare i diritti stessi, esclusivamente verso la società cessante.

Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche ai marittimi di bassa forza.

L'eventuale azione giudiziaria, in relazione ai diritti suddetti, deve essere introdotta dagli interessati, sotto pena di decadenza, entro il 31 dicembre 1937-XVI.

Resta ferma per le controversie che potessero sorgere fra le Società cessanti « Tirrenia », « Adriatica », « Veneziana », « Adria » e « Sarda » e il personale dipendente, la competenza della Commissione arbitrale prevista dai regolamenti organici delle società stesse.

Art. 12. — Ogni controversia che potesse sorgere tra società cessanti e nuove società in ordine alla interpretazione ed applicazione del presente decreto, deve essere devoluta alla cognizione di un collegio arbitrale che giudicherà secondo diritto, ma inappellabilmente, e sarà composto da un arbitro designato dalla società attrice, da un arbitro designato dalla società convenuta e da un terzo arbitro permanente nominato con decreto del Ministro per le comunicazioni. Il ricorso ha luogo mediante lettera raccomandata della parte ricorrente al terzo arbitro permanente.

Art. 13. — Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alla società assuntrice dei servizi di cui all'art. 12 del R. decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081.

Art. 14. — Il Capo del Governo, di concerto col Ministro per le comunicazioni e con quello per le corporazioni, ha facoltà di emanare disposizioni integrative e di attuazione del presente decreto.

Art. 15. — Il presente decreto, che avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, e il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — LANTINI — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1936 - Anno XV
Atti del Governo, registro 380, *foglio* 162. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 dicembre 1936-XV, n. **2165**.

Proroga delle agevolazioni tributarie per l'acquisto di immobili da parte di Istituti di credito.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 20 aprile 1933-XI, n. 332, convertito in legge con la legge 21 luglio 1933-XI, n. 1041;
Visto il R. decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1808, convertito in legge con la legge 30 dicembre 1935-XIV, n. 2248;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di prorogare le agevolazioni temporaneamente concesse per taluni acquisti di beni immobili effettuati da Istituti di credito;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — L'efficacia delle disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 20 aprile 1933-XI, n. 332, convertito in legge con la legge 21 luglio 1933-XI, n. 1041, è prorogata fino al 31 dicembre 1937-XVI.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, restando il Ministro per le finanze incaricato per la presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1936 - Anno XV
Atti del Governo, registro 380, *foglio* 149. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 dicembre 1936-XV, n. **2166**.

Aumento della tassa di concessione governativa sui decreti di conferimento della cittadinanza italiana a stranieri.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge tributaria 30 dicembre 1923, n. 3279, sulle concessioni governative e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1749, allegato *F*, convertito nella legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1027;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di apportare modificazioni alla tassa di concessione governativa sui decreti di conferimento della cittadinanza italiana a stranieri;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — La tassa di concessione governativa, stabilita dal numero 1 della Tabella *A* allegata alla legge tributaria 30 dicembre 1923, n. 3279, aumentata del venti per cento, ai termini dell'art. 3 dell'allegato *F* al R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1749, convertito nella legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1027, è fissata in L. 5000.

Art. 2. — Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro per le finanze è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1936 - Anno XV
Aatti del Governo, registro 380, *foglio* 151. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 dicembre 1936-XV, n. **2167.**

Proroga delle agevolazioni tributarie per l'acquisto di fondi rustici gravati da ipoteca.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 1951, convertito nella legge 29 aprile 1935-XIII, n. 892;
Visto il R. decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1227, convertito nella legge 30 dicembre 1935-XIV, n. 2245;
Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 53, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 847;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di agevolare ulteriormente i trasferimenti di proprietà a titolo oneroso dei fondi rustici fortemente gravati da mutui ipotecari;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia e con quello per l'agricoltura e foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Il termine fino al 31 dicembre 1935-XIV, di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 1951, e quello fino al 30 giugno 1936-XIV di cui al successivo art. 3 del medesimo R. decreto-legge, già rispettivamente prolungati fino al 31 dicembre 1936-XV ed al 30 giugno 1937-XV per effetto del R. decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 53, sono ulteriormente prorogati rispettivamente al 31 dicembre 1937-XVI ed al 30 giugno 1938-XVI.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, restando il Ministro per le finanze incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1936 - Anno XV
Atti del Governo, registro 380, *foglio* 153. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 dicembre 1936-XV, n. **2168.**

Agevolazioni in materia di tassa di circolazione sugli autoveicoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3283, col quale venne approvato il testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche;
Visto il R. decreto-legge 29 dicembre 1927-V, n. 2446, convertito nella legge 29 novembre 1928-VI, n. 3421;
Visto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1048, convertito nella legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 67;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di agevolare nei riguardi tributari la circolazione delle trattrici agricole e la circolazione di prova degli autoveicoli, nonchè di ridurre la tassa di circolazione per i motocicli e le motocarrozzette e per gli autoscafi adibiti al trasporto di persone;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Le trattrici stradali ed i trattori balilla con relativi rimorchi destinati al servizio di trasporto di materiali e di prodotti agricoli nell'Agro Pontino, in quanto per lo svolgimento dell'opera di bonifica agraria siano costretti ad attraversare strade di pubblico transito, sono esonerati dall'obbligo del pagamento della tassa di circolazione e della sopratassa erariale sui rimorchi.

Art. 2. — Le tasse sulla circolazione di prova di cui all'art. 19, terzo comma, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3283, sulle tasse automobilistiche, aumentate del 40 per cento ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2446, sono stabilite in L. 2200 per gli autocarri e per le autovetture, in L. 220 per i motocicli e motocarrozzette e in L. 150 per gli autoscafi.

La riduzione del 60 per cento stabilita dall'art. 5 del R. decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2446, sulle tasse di circolazione di prova a favore delle fabbriche nazionali di autoveicoli e autoscafi, delle fabbriche nazionali di carrozzeria e delle officine di riparazioni per autoveicoli, nonchè dei rappresentanti di fabbriche italiane di automobili, deve essere applicata sulle tasse come sopra fissate nel precedente articolo, in quanto sussistano le condizioni stabilite dal citato art. 5.

Art. 3. — Le autovetture adibite al trasporto di persone in servizio pubblico da piazza sono soggette alla tassa fissa di circolazione annuale di L. 50; gli autoscafi in servizio da posteggio sono soggetti alla detta tassa nella misura annuale di L. 30; le motocarrozzette da piazza sono soggette alla detta tassa nella misura annuale di L. 25.

Art. 4. — Le tasse di circolazione per i motocicli e motocarrozzette e per gli autoscafi adibiti a trasporto di persone sono stabilite secondo la tariffa risultante dalle tabelle allegato *A* e *B* al presente decreto viste, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per le finanze.

Art. 5. — Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1937-XV.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad emanare le norme occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Ministro per le finanze è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1936 - Anno XV
Atti del Governo, registro 380, *foglio* 148. — MANCINI.

TABELLA ALLEG. *A*.

Tariffa delle tasse sui motocicli e sulle motocarrozzette.

Potenza in C. V. 1	Motocicli a sè stanti per uso privato Tassa annuale (lire) 2	Moto-carrozzette per uso privato Tassa annuale (lire) 3	*Annotazioni* 4
1	60	90	Per i motocicli a sè stanti di cilindrata non superiori ai 175 cmc. se con motore a scoppio, e fino a 3 C. V. se con motore di altro tipo, è dovuta la tassa fissa annuale di L. 42. Per i motofurgoncini si applica la tassa di cui alla colonna 2. Per i motocicli e le motocarrozzette di cui alle colonne 2 e 3 di potenza superiore ai 20 cavalli si applicano le tasse stabilite per le autovetture ad uso privato.
2	70	100	
3	80	115	
4	95	135	
5	110	155	
6	130	185	
7	150	220	
8	170	260	
9	195	300	
10	230	340	
11	260	380	
12	300	430	
13	350	480	
14	400	560	
15	450	630	
16	500	700	
17	560	780	
18	620	865	
19	700	950	
20	720	1000	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re Imperatore:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

TABELLA ALLEG. *B*.

Tariffa delle tasse sugli autoscafi.

Potenza in C. V.	Autoscafi ad uso privato (trasporto di persone) Tassa annuale (Lire)	Autoscafi destinati a servizio pubblico autorizzato Tassa annuale (Lire)	*Annotazioni*
1	2	3	4
1	20	19	
2	22	19	
3	24	20	
4	27	20	
5	31	21	
6	33	21	
7	40	22	
8	47	23	
9	53	24	
10	58	24	
11	68	26	
12	75	27	
13	82	28	
14	90	29	
15	100	30	
16	110	32	
17	122	34	
18	135	35	
19	146	37	
20	158	38	
21	172	42	
22	186	43	
23	200	46	
24	215	48	
25	231	50	
26	247	53	
27	264	56	
28	282	58	
29	299	63	
30 ed oltre	318	64	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re Imperatore:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 dicembre 1936-XV, n. **2169**.

Esonero dalla tassa di bollo per gli atti relativi al movimento delle valute conseguenti alle operazioni di importazione e di esportazione di merci nonchè ai servizi relativi posti in essere dall'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 112, convertito nella legge 29 dicembre 1927, n. 2679, riflettente il riordinamento dell'Istituto nazionale dei cambi con l'estero;

Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 104, per la riorganizzazione dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero;

Ritenuta l'urgente necessità di provvedere all'esonero della tassa di bollo per gli atti relativi al movimento di valute conseguenti alle operazioni di importazione ed esportazione di merci, ed ai servizi relativi posti in essere dall'Istituto nazionale dei cambi con l'estero;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Gli atti relativi al movimento di valute, conseguenti alle operazioni di importazione e di esportazione di merci ed ai servizi relativi, posti in essere dall'Istituto nazionale per i cambi con l'estero o dalle Banche agenti dell'Istituto stesso o da Istituti ed agenti, all'uopo delegati da esso Istituto, in applicazione degli accordi commerciali e finanziari, stipulati e da stipularsi dal Governo Italiano con Governi Esteri, sono esenti da tassa di bollo, fatta eccezione per le quietanze rilasciate dagli interessati, che sono soggette alla tassa fissa di bollo di L. 1 da corrispondersi per mezzo di marche o punzone.

I documenti peraltro che vengono allegati agli atti per lo svolgimento delle dette operazioni devono essere regolarmente bollati a seconda della loro natura.

Art. 2. — Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1936 - Anno XV
Atti del Governo, registro 380, foglio 152. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 dicembre 1936-XV, n. **2170**.

Agevolazioni in materia di tasse sugli affari - Finanziamento mediante cessione di credito.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Vista la legge sulle tasse di registro 30 dicembre 1923, n. 3269;

Vista la legge sulle tasse di bollo 30 dicembre 1923, n. 3268;

Visto il R. decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1808, convertito nella legge 30 dicembre 1935-XIV, n. 2248;

Ritenuta l'urgenza e la necessità di adottare ulteriori provvedimenti in ordine agli atti di finanziamento da parte di Istituti di credito contro cessione di crediti verso lo Stato ed altri enti e di crediti commerciali in genere;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Le cessioni *pro soluto* e quelle *pro solvendo* e le costituzioni in pegno di crediti verso lo Stato, le Provincie, i Comuni ed aziende dipendenti, derivanti da forniture di qualsiasi genere, effettuate da ditte commerciali ed industriali a favore delle aziende od enti di credito contemplati dal R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, in relazione ad anticipazioni di somme o finanziamenti in genere concessi dalle dette aziende od enti, sono soggette alla tassa proporzionale di registro di L. 0,05 per ogni cento lire o frazione di cento lire.

Le accennate operazioni di anticipazione di somme o di finanziamento sono soggette alla tassa proporzionale di registro di L. 0,10 per ogni cento lire o frazione di cento lire, salvo che le operazioni stesse siano poste in essere con cambiali.

Sono soggetti alla tassa fissa di registro di L. 10 gli atti, compresi quelli di cessione o di costituzione in pegno del credito, posti in essere per il risconto o finanziamento presso la Banca d'Italia od altro ente, delle operazioni di cui al 1° e 2° comma.

Le operazioni di cui al 1° e 2° comma possono risultare da scritture in carta libera o da corrispondenza commerciale, ma sono da assoggettarsi, all'atto della registrazione, alla tassa di bollo nella misura di L. 3 per l'originale e di L. 2 per le copie.

Art. 2. — Il trattamento stabilito all'art. 1 del presente decreto si applica anche alle cessioni, costituzioni in pegno, anticipazioni e finanziamenti nello stesso articolo contemplati, relativi a crediti derivanti da forniture, somministrazioni e vendite di merci o da servizi che abbiano per il cedente carattere commerciale, compresi in ogni caso i crediti comunque derivanti da affari di esportazione.

Art. 3. — La notificazione al debitore delle operazioni di cessione o di costituzione in pegno, nei casi di cui al precedente art. 2, può essere fatta anche a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

La notificazione deve contenere le indicazioni necessarie per identificare il credito ceduto.

Art. 4. — Le disposizioni di cui al presente decreto avranno effetto per la durata di due anni a decorrere dal giorno della loro entrata in vigore.

Per lo stesso periodo di due anni è prorogato lo speciale trattamento previsto per le operazioni riguardanti il Consorzio per sovvenzioni sui valori industriali, di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 1934.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, restando il Ministro proponente incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1936 - Anno XV
Atti del Governo, registro 380, foglio 150. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1936-XV, n. 2171.
Addizionale di un centesimo su talune imposte erariali per fini di assistenza sociale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla costituzione di un fondo da erogarsi per fini di assistenza sociale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Con decorrenza dal 1° gennaio 1937, è istituita una addizionale per fini di assistenza sociale da applicarsi nella misura di un centesimo per ogni lira dei seguenti tributi erariali:

a) imposte dirette sui redditi di ricchezza mobile (limitatamente alle categorie *A*, *B* e *C*¹), complementare progressiva sul reddito personale progressiva sui celibi;

b) imposte di registro, di successione, di manomorta, ipotecarie.

Nei confronti delle imposte di cui alla lettera *b*) l'addizionale viene applicata nella misura di un centesimo anche per le frazioni di lira con un minimo di cinque centesimi trascurando poi, nelle liquidazioni maggiori, la frazione sino a due centesimi ed arrotondando a cinque centesimi quella superiore a tale cifra.

Art. 2. — Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze è istituito apposito capitolo per assegnazioni da farsi a fini assistenziali.

Lo stanziamento di tale capitolo non potrà in ciascun esercizio eccedere il provento dell'addizionale di cui al precedente articolo.

L'erogazione dei fondi stanziati al capitolo predetto sarà fatta nei modi che verranno stabiliti con decreti del Capo del Governo.

Art. 3. — Il Ministro per le finanze è autorizzato ad introdurre nel bilancio le variazioni occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, restando i Ministri proponenti autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1936 - Anno XV
Atti del Governo, registro 380, foglio 161. — MANCINI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 21 dicembre 1936-XV.
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa agraria « S. Oliva » di Raffadali (Agrigento).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
Istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, numero 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Veduta la proposta del Capo dell'Ispettorato di applicare alla liquidazione in corso della Cassa agraria « S. Oliva » di Raffadali (Agrigento) la speciale procedura di liquidazione regolata dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Ritenuto che la situazione dell'Azienda predetta rende necessaria l'adozione del provvedimento proposto;

Decreta:

L'autorizzazione all'esercizio del credito già concessa alla Cassa agraria « S. Oliva » di Raffadali (Agrigento), in liquidazione, è revocata e la procedura di liquidazione ordinaria della Cassa agraria stessa è sostituita con la speciale procedura di liquidazione regolata dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 dicembre 1936 - Anno XV

(6269) *Il Capo del Governo*: MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1936-XV.
Modificazioni alle norme concernenti le caratteristiche e le modalità di applicazione degli apparecchi di segnalazione visiva per gli autoveicoli di cui al decreto Ministeriale 30 maggio 1936 e proroga del termine di applicazione.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto Ministeriale 30 maggio 1936-XIV che approva le norme concernenti le caratteristiche e le modalità di applicazione degli apparecchi di segnalazione visiva per gli autoveicoli;
Ritenuta la opportunità di consentire l'impiego di dispositivi catarifrangenti per le segnalazioni posteriori d'ingombro su autocarri e rimorchi, provvisti di carrozzeria a sponde ribaltabili;
Ritenuta la necessità di prorogare il termine di applicazione di cui all'art. 2 del decreto suddetto, e di graduarlo convenientemente per le diverse categorie di autoveicoli in circolazione,

Decreta:

Art. 1. — Per le segnalazioni sussidiarie d'ingombro su autocarri e rimorchi, nel caso che non sia possibile far uso di un'unica coppia di fanalini proiettanti luce bianca in avanti e luce rossa indietro, possono impiegarsi per la segnalazione posteriore, anche su autoveicoli provvisti di impianto di segnalazione elettrica, dispositivi catarifrangenti, circolari o poligonali, di colorazione rossa, ciascuno di superficie non minore di 50 cm.², sempre che trattisi di autocarri o rimorchi con carrozzeria a sponde ribaltabili, per i quali, a giudizio dei Circoli ferroviari di ispezione, l'applicazione di appositi fanalini elettrici risulti di scarsa efficienza.

Art. 2. — Il termine di applicazione stabilito dall'art. 2 del decreto Ministeriale 30 maggio 1936-XIV viene prorogato come segue:

a) per gli autobus e relativi rimorchi e per gli automobili adibiti a servizio pubblico di linea, di piazza e di noleggio da rimessa, nonchè per le motocarrozzette in servizio pubblico da piazza, al 30 giugno 1937-XV;

b) per tutti gli autocarri e relativi rimorchi, per gli automobili in servizio privato per trasporto di persone e cose, nonchè per quelli ad uso speciale, al 31 dicembre 1937-XVI;

c) per tutti gli automobili per trasporto di persone, i motocicli, le motocarrozzette ed i motofurgoncini in servizio privato, al 30 giugno 1938-XVI.

Roma, addì 28 dicembre 1936 - Anno XV

Il Ministro per i lavori pubblici: COBOLLI-GIGLI. *Il Ministro per le comunicazioni*: BENNI.

(6292)

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1936-XV.
Varianti alle tariffe ferroviarie per il trasporto del lievito destinato alla panificazione.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Nell'elenco delle merci alle quali compete l'aumento del 300 per cento e che figurano indicate nell'allegato n. 3 all'art. 8 del R. decreto-legge 6 aprile 1925, n. 372, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, è inserita la voce: « Lievito destinato alla panificazione ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore alla data che fisserà l'Amministrazione ferroviaria.

Roma, addì 17 novembre 1936 - Anno XV

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.
Il Ministro per le comunicazioni: BENNI.

(6293)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 29 dicembre 1936-XV - N. 263.

S. U. A (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	93,30
Francia (Franco)	88,70
Svizzera (Franco)	436,75
Argentina (Peso carta)	5,805
Austria (Shilling)	3,5555
Belgio (Belga)	3,2075
Cecoslovacchia (Corona)	66,65
Danimarca (Corona)	4,1650
Germania (Reichsmark)	7,6336
Jugoslavia (Dinaro)	43,70
Norvegia (Corona)	4,6885
Olanda (Fiorino)	10,4055
Polonia (Zloty)	358 —
Svezia (Corona)	4,8105
Turchia (Lira turca)	15,10

Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5,6264
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16,92
Rendita 3,50 % (1906)	73,925
Id. 3,50 % (1902)	72,425
Id. 3 % lordo	55,85
Prest. redim. 3,50 % 1934	74 625
Rendita 5 % 1935	93.725
Obbl. Venezie 3,50 %	87,825
Buoni nov. 5 % Scad. 1940	100,75
Id. id. 5 % - Id. 1941	100,85
Id. id. 4 % Id. 15-2-43	89,85
Id. id 4 % - Id. 15-12-43	89,825
Id id. 5 % - Id. 1944	93.75

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notari dall'esercizio.

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 21 dicembre 1936, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Andreoli Lodolfo, residente nel comune di Gubbio, distretto notarile di Perugia, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 18 gennaio 1937, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 26 dicembre 1936 - Anno XV

(6277) *p. Il Ministro:* TUFAROLI.

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 21 dicembre 1936, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro signor Messina Pietro, residente nel comune di Roma, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 7 gennaio 1937, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 26 dicembre 1936 - Anno XV

(6278) *p. Il Ministro:* TUFAROLI.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica della Val Tidone (Reggio Emilia).

Con decreto Ministeriale 8017 del 18 dicembre 1936-XV è stato approvato lo statuto del Consorzio di bonifica della Val Tidone, in provincia di Reggio Emilia.

(6280)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria « S. Oliva » di Raffadali (Agrigento).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
istituito con R.D.L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo, col quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa agraria « S. Oliva » di Raffadali (Agrigento) ed a sostituire la procedura di liquidazione ordinaria della Cassa stessa con la speciale procedura di liquidazione regolata dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

Il dott. Lo Presti Seminerio Antonino fu Francesco è nominato liquidatore della Cassa agraria « S. Oliva » di Raffadali (Agrigento), in liquidazione, ed i signori Francesco Lo Presti di Vincenzo, Vincenzo La Porta di Ignazio e Alfonso Pedalino di Raimondo sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 66 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, con i poteri e le attribuzioni contemplate dal titolo VII, capo III, del ripetuto Regio decreto-legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 dicembre 1936 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia Capo dell'Ispettorato: AZZOLINI.

(6260)

Incorporazione del Credito Adriatico, Società anonima con sede in Ascoli Piceno, nel Banco di Roma.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Vista la domanda del Banco di Roma, tendente ad ottenere il nulla osta dell'Ispettorato alla progettata incorporazione del Credito Adriatico di Ascoli Piceno;

Viste le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato direttivo del Banco di Roma, rispettivamente in data 31 ottobre e 22 dicembre 1936-XV, nonchè la deliberazione del Consiglio di amministrazione del Credito Adriatico in data 22 dicembre 1936-XV;

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sentito il Comitato tecnico corporativo del credito;

In conformità alla deliberazione adottata al riguardo dall'onorevole Comitato dei Ministri nella seduta del 5 dicembre 1936-XV;

Dichiara

che nulla osta da parte dell'Ispettorato all'incorporazione del Credito Adriatico, Società anonima con sede in Ascoli Piceno, nel Banco di Roma, Società anonima, banca di diritto pubblico con sede in Roma, a condizione che il Banco di Roma:

a) subingredisca in tutto il patrimonio attivo e passivo del Credito Adriatico, quale risulterà dal bilancio di quest'ultimo al 31 dicembre 1936-XV, assumendo tutti i diritti, ragioni ed azioni di competenza dell'azienda da assorbire, nonchè tutti indistintamente gli obblighi ed impegni, alle convenute scadenze e condizioni, incombenti all'azienda stessa, anche se posteriori alla predetta data del 31 dicembre 1936-XV;

b) annulli le azioni rappresentanti il capitale del Credito Adriatico, previo rimborso di esse al prezzo risultante da certificato del Comitato direttivo degli agenti di cambio della Borsa di Roma, riferibile alla data in cui l'incorporazione sarà perfezionata;

c) proceda, entro sei mesi dalla data di cui alla lettera precedente, alla chiusura di tutte le dipendenze del Credito Adriatico, ad eccezione di quelle esistenti sulle n. 15 piazze appresso indicate:

Provincia di Ancona: Ancona, Fabriano, Senigallia;

Provincia di Ascoli Piceno: Ascoli Piceno, Fermo, Montalto Marche, Petritoli, Porto S. Giorgio, S. Benedetto del Tronto;

Provincia di Macerata: Porto Civitanova, Porto Recanati;
Provincia di Pescara: Città S. Angelo;
Provincia di Teramo: Corropoli, Roseto degli Abruzzi, Teramo.

Per facilitare le operazioni di incorporazione, il Banco di Roma potrà operare sulle piazze predette fin dal 1° gennaio 1937-XV.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, parte « Disposizioni e comunicati », rubrica « Ispettorato ».

Roma, addì 29 dicembre 1936 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(6294)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso a 7 posti di alunno d'ordine in prova (gruppo C, grado XIII) nel ruolo del personale d'ordine dell'Avvocatura dello Stato.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con R. decreto 30 ottobre 1933-XII, n. 1611;

Visto il relativo regolamento approvato con R. decreto 30 ottobre 1933-XII, n. 1612;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933-XII, n. 1554, convertito nella legge 18 gennaio 1934-XII, n. 221, sulla assunzione delle donne nelle Amministrazioni statali;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137, contenente provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati ed invalidi per la causa stessa, nonchè degli inscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, convertito nella legge 3 giugno 1935-XIII, n. 966, concernente l'ammissione ai concorsi dei mutilati ed invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visto il proprio decreto 3 ottobre 1936-XIV, col quale è stato autorizzato l'espletamento nel corrente anno di un concorso a 7 posti di alunno d'ordine in prova nell'Avvocatura dello Stato;

Decreta:

Art. 1. — E' indetto un concorso per esami a 7 posti di alunno d'ordine in prova (gruppo *C*, grado XIII) nel ruolo del personale d'ordine dell'Avvocatura dello Stato, al quale possono partecipare coloro che abbiano conseguito la licenza da un istituto medio di istruzione di primo grado Regio o pareggiato od altro titolo di studio corrispondente, ai sensi dell'art. 16, lettera *C*, del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico e sue modificazioni.

Non sono ammessi titoli equipollenti, salvo quelli rilasciati dalle scuole del cessato impero austro-ungarico e riconosciuti equivalenti alle licenze tecniche o ginnasiali rilasciate dalle scuole del Regno.

Sono ammesse a concorrere anche le donne, delle quali l'assunzione non potrà avere effetto che limitatamente a due dei posti messi a concorso.

Art. 2. — Coloro che intendono partecipare al concorso faranno pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, la domanda in carta da bollo da L. 6, nella quale sarà indicato con precisione il recapito dell'aspirante, corredata dai seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) salvo quanto dispone il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, per i mutilati ed invalidi di guerra, certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista, rilasciato dal segretario (o dal vice segretario se trattasi del capoluogo di provincia) del competente Fascio di combattimento e vistato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento e in sua vece dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo. Coloro i quali risultino iscritti ai Fasci di combattimento prima della Marcia su Roma debbono produrre apposito certificato rilasciato personalmente dal competente segretario della Federazione dei Fasci di combattimento, vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del Partito, ovvero dal Segretario amministrativo del Partito stesso, certificato dal quale deve risultare l'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci stessi con la dichiarazione che non si è mai verificata alcuna interruzione.

Gli italiani non regnicoli debbono presentare il certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero. Detto certificato deve essere sottoposto alla ratifica del Segretario del Partito o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista, solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

Coloro i quali siano in possesso del brevetto della Marcia su Roma o di ferito per la causa fascista debbono produrre il brevetto stesso in originale o in copia autenticata da R. notaio e debitamente legalizzata, ovvero un certificato rilasciato dal Segretario del Partito o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista, attestante che l'interessato è in possesso dei ripetuti brevetti;

d) atto di nascita dal quale risulti che l'aspirante alla data del presente decreto ha compiuto l'età di anni 18, ma non quella di anni 25, salve le proroghe vigenti per gli ex combattenti, per gli invalidi di guerra o per la causa fascista, per i decorati al valore militare, e per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da epoca anteriore al 28 ottobre 1922. Agli aspiranti che siano impiegati di ruolo presso una Amministrazione dello Stato non si applica, per la partecipazione al concorso, il limite massimo di età;

e) certificato generale del casellario giudiziario;

f) certificato di regolare condotta civile, morale e politica;

g) certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da un medico militare o da un medico provinciale, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti e imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

h) certificato relativo agli obblighi di leva;

i) stato di famiglia. Gli aspiranti che siano celibi sono esonerati dal presentare detto certificato, ma debbono dichiarare nella domanda tale loro qualità;

l) fotografia recente, con firma autenticata dal podestà o da un notaio.

Le qualità che danno titolo alla proroga del limite massimo di età o alle precedenze o preferenze nell'assegnazione dei posti, debbono essere comprovate con certificati rilasciati dalle autorità competenti ed allegati alla domanda.

Tutti i documenti debbono essere redatti in carta legale e debitamente legalizzati; quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *e*), *f*) e *g*) debbono essere di data non anteriore a tre mesi.

Gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato debbono produrre soltanto i titoli di studio ed il certificato di cui alla lettera *c*) del presente articolo, semprechè inoltrino la domanda per il tramite delle Amministrazioni da cui dipendono, le quali debbono unirvi copia dello stato matricolare dell'aspirante; gli stessi debbono produrre, altresì, ove ne ricorra il caso, i documenti di cui al secondo comma del presente articolo.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda; non sono ammessi richiami a quelli eventualmente prodotti ad altre Amministrazioni.

Per gli aspiranti residenti nelle Colonie è sufficiente pervenga, nel termine prescritto, la domanda, purchè però almeno dieci giorni avanti la data fissata per la prima prova scritta pervengano anche tutti i documenti.

Le domande e i documenti pervenuti all'Avvocatura generale dello Stato dopo scaduti i termini di cui sopra, anche se presentati in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio pubblico, non sono presi in considerazione. La data di arrivo è stabilita dal timbro data apposto dall'Avvocatura generale.

L'Avvocato generale dello Stato può disporre che gli aspiranti siano sottoposti alla visita di un sanitario di fiducia dell'Amministrazione per l'accertamento dell'idoneità fisica al servizio.

L'avvocato generale medesimo giudica definitivamente, a norma degli articoli 11 e 34 del regolamento approvato con R. decreto 30 ottobre 1933-XII, n. 1612, dell'ammissibilità al concorso degli aspiranti.

Ciascun aspirante sarà avvertito dell'esito della sua domanda prima della data fissata per l'inizio degli esami.

Agli aspiranti ammessi sarà inviata una tessera di riconoscimento personale.

Art. 3. — L'esame è costituito da due prove scritte:

1) componimento di lingua italiana;

2) aritmentica elementare compresa la regola del tre composto; e da una prova orale, che non può durare meno di mezz'ora, vertente sulle materie seguenti:

1° diritti e doveri dell'impiegato;

2° nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione dello Stato e sull'ordinamento degli archivi;

3° carta del lavoro;

4° elementi di storia d'Italia dal 1492 all'epoca contemporanea ed elementi di geografia d'Europa e particolarmente dell'Italia;

5° nozioni elementari di statistica.

Le prove scritte servono anche come saggio di calligrafia.

I candidati possono chiedere di essere sottoposti ad una prova di dattilografia o di stenografia o di entrambe dette materie.

Gli esami avranno luogo in Roma nella sede che verrà indicata tempestivamente ai candidati ammessi; le date delle prove scritte saranno fissate con successivo decreto da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri; quelle delle prove orali saranno fissate dalla Commissione esaminatrice.

Per quanto riguarda le formalità inerenti allo svolgimento dell'esame saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli 18 a 24, 27 e 29 del regolamento approvato con R. decreto 30 ottobre 1933-XII, n. 1612.

Art. 4. — La Commissione esaminatrice è composta da un vice avvocato dello Stato che la presiede e da due sostituti avvocati dello Stato; funziona da segretario un archivista capo o un primo archivista.

I componenti la Commissione e il segretario saranno nominati su designazione dell'Avvocato generale dello Stato, con successivo decreto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale del personale degli Uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Qualora vi siano candidati che abbiano fatto istanza di essere sottoposti alla prova di dattilografia o di stenografia o di entrambe, la Commissione può aggregarsi a sua scelta un esaminatore pratico di dette materie.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ciascuna delle due prove scritte e di dieci punti complessivamente per la prova orale. Nella votazione delle prove scritte è tenuto conto anche della calligrafia ed in quella della prova orale della conoscenza che il candidato dimostri di possedere della dattilografia e stenografia.

Per ogni prova la somma dei punti, divisa per il numero dei commissari, costituisce il punto definitivo assegnato al candidato.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che riportino una media di almeno sette punti nelle prove scritte, e non meno di sei punti in ciascuna di esse. L'esame orale non si intende superato se il candidato non ottenga una votazione di almeno sei punti.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 5. — La graduatoria degli idonei, da approvarsi con successivo decreto, è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti, si applicano i criteri preferenziali di cui al R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176.

Sui reclami che venissero presentati, entro quindici giorni dalla pubblicazione dei risultati del concorso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, è definitivamente pronunziato, sentita la Commissione esaminatrice, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 30 del regolamento approvato con R. decreto 30 ottobre 1933-XII, n. 1612.

Art. 6. — Salve le precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni, i posti messi a concorso sono coperti con le nomine dei primi graduati.

Entro il limite dei posti messi a concorso si addiverrà alla nomina dei successivi graduati ove i primi nominati non assumano effettivo servizio.

Le nomine sono disposte in prova, salvo le esenzioni previste dalla legge.

Sugli assegni spettanti ai nominati durante il periodo di prova saranno applicate le riduzioni di cui al R. decreto-legge 30 novembre 1930-IX, n. 1491, e l'aumento di cui al R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719.

Art. 7. — Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino Ufficiale del personale degli Uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 24 novembre 1936 - Anno XV

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(6281)

Concorso a 4 posti di inserviente nel ruolo del personale subalterno dell'Avvocatura dello Stato.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con R. decreto 30 ottobre 1933-XII, n. 1611;

Visto il relativo regolamento approvato con R. decreto 30 ottobre 1933-XII, n. 1612;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933-XII, n. 1554, convertito nella legge 18 gennaio 1934-XII, n. 221, sulla assunzione delle donne nelle amministrazioni statali;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137, contenente provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati ed invalidi per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, convertito nella legge 3 giugno 1935-XIII, n. 966, concernente l'ammissione ai concorsi dei mutilati ed invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visto il proprio decreto 3 ottobre 1936-XIV, col quale sono state autorizzate nuove assunzioni nel corrente anno nel ruolo del personale subalterno dell'Avvocatura dello Stato;

Decreta:

Art. 1. — E' autorizzata la nomina nel ruolo del personale subalterno dell'Avvocatura dello Stato di quattro inservienti, escluse le donne.

Le nomine sono disposte in prova, salvo le esenzioni stabilite dalla legge.

Art. 2. — Per ottenere la nomina, fermi gli altri requisiti prescritti per l'ammissione agli impieghi dello Stato, occorre:

a) avere compiuto l'età di 18 anni e non avere superato quella di 30, salve le proroghe stabilite dalle disposizioni vigenti per gli invalidi di guerra e per la causa fascista, i decorati al valore militare gli ex combattenti e coloro che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da epoca anteriore al 28 ottobre 1922. Non si applica il limite massimo di età agli aspiranti che siano impiegati di ruolo presso un'amministrazione dello Stato;

b) saper leggere e scrivere.

Art. 3. — Coloro che intendono conseguire la nomina faranno pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, la domanda in carta da bollo da L. 6.

Alla domanda, che deve essere scritta e sottoscritta di pugno dell'interessato e contenere la paternità e l'indirizzo, saranno uniti i seguenti documenti:

1° atto di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana;

3° salvo quanto dispone il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, per i mutilati ed invalidi di guerra, certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista, rilasciato dal segretario (o dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e vistato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento e in sua vece dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo. Coloro i quali risultino iscritti ai Fasci di combattimento prima della Marcia su Roma debbono produrre apposito certificato rilasciato personalmente dal competente segretario della Federazione dei Fasci di combattimento, vistato dal Segretario o da uno dei Vice Segretari del Partito, ovvero dal Segretario amministrativo del Partito stesso, certificato dal quale deve risultare l'anno, il mese ed il giorno della effettiva iscrizione ai Fasci stessi con la dichiarazione che non si è verificata mai alcuna interruzione.

Gli italiani non regnicoli debbono presentare il certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero è firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero. Detto certificato deve essere sottoposto alla ratifica del Segretario del Partito o dei Segretario amministrativo o di uno dei Vice Segretari del Partito Nazionale Fascista, solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito da epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

Coloro i quali siano in possesso del brevetto della Marcia su Roma o di ferito per la causa fascista debbono produrre il brevetto stesso in originale o in copia autenticata da R. notaio e debitamente legalizzata, ovvero un certificato rilasciato dal Segretario del Partito o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice Segretari del Partito Nazionale Fascista, attestante che l'interessato è in possesso dei rispettivi brevetti;

4° certificato generale del casellario giudiziale;

5° certificato di regolare condotta civile, morale e politica;

6° certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da un medico militare, o dal medico provinciale, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

7° certificato relativo agli obblighi di leva;

8° stato di famiglia;

9° fotografia recente con firma autenticata dal Podestà o da un notaio;

10° ogni altro documento o titolo che gli interessati ritengano utile per dimostrare la loro specifica idoneità al posto cui aspirano.

Le qualità che danno titolo alla proroga del limite massimo di età debbono essere comprovate con certificati rilasciati dalle autorità competenti ed allegati alla domanda.

Tutti i documenti debbono essere redatti in carta legale e debitamente legalizzati; quelli di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto. I celibi sono esonerati dal presentare il documento di cui al n. 8, ma debbono dichiarare nella istanza tale loro qualità.

Gli impiegati di ruolo delle amministrazioni dello Stato produrranno soltanto il certificato di cui al n. 3, semprechè inoltrino la domanda per il tramite delle amministrazioni da cui dipendono, le quali vi uniranno copia dello stato matricolare dello aspirante.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda; non sono ammessi richiami a quelli eventualmente prodotti ad altre amministrazioni.

Le domande ed i documenti pervenuti all'Avvocatura generale dello Stato dopo la scadenza del termine di cui sopra, anche se presentati in tempo agli uffici postali o inoltrati pel tramite d'ufficio, non sono presi in considerazione. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dall'avvocatura generale dello Stato.

L'avvocato generale dello Stato può disporre che gli aspiranti siano sottoposti alla visita di un sanitario di fiducia della Amministrazione per l'accertamento della idoneità fisica al servizio.

Art. 4. — L'avvocato generale dello Stato delegherà ad una Commissione di tre membri composta da un vice avvocato dello Stato, che la presiede, e da due sostituti avvocati dello Stato, la formazione della graduatoria di merito degli aspiranti, in base ai titoli presentati. A parità di merito troveranno applicazione, in ordine successivo, i criteri preferenziali stabiliti:

1° dall'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, modificato con l'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, eccettuato l'ultimo comma;

2° dall'art. 43 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'avvocatura dello Stato approvato con R. decreto 30 ottobre 1933-XII, n. 1612;

3° dall'anzianità di età.

Art. 5. — Su proposta dell'avvocato generale dello Stato si procederà con successivo decreto alla nomina dei primi graduati entro il limite dei posti da assegnare.

Art. 6. — Sugli assegni spettanti ai nominati durante il periodo di prova saranno operate le riduzioni di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e l'aumento di cui al R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719.

Roma, addì 24 novembre 1936 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(6282)

Concorso a 7 posti di aggiunto di procura di 2ª classe dell'Avvocatura dello Stato.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con R. decreto 30 ottobre 1933, A. XII, n. 1611;

Visto il relativo regolamento approvato con R. decreto 30 ottobre 1933-XII, n. 1612;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933-XII, n. 1554, convertito nella legge 18 gennaio 1934-XII, n. 221, sulla assunzione delle donne nelle Amministrazioni statali;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137, contenente provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati ed invalidi per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, convertito nella legge 3 giugno 1935-XIII, n. 966, concernente l'ammissione ai concorsi dei mutilati ed invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto 17 settembre 1936-XIV, n. 1854, contenente modificazioni al testo unico delle leggi sull'Avvocatura dello Stato ed al relativo regolamento per quanto riguarda il personale di ruolo di procura;

Visto il proprio decreto 3 ottobre 1936-XIV, col quale è stato autorizzato l'espletamento nell'anno 1937-XV di un concorso a sette posti di aggiunto di procura di seconda classe dell'Avvocatura dello Stato;

Decreta:

Art. 1. — E' indetto un concorso per esame teorico-pratico, al quale non sono ammesse a partecipare le donne, a sette posti di aggiunto di procura di seconda classe dell'Avvocatura dello Stato.

Al concorso possono partecipare:

a) gli uditori di tribunale o di pretura che abbiano compiuto rispettivamente dodici o diciotto mesi di tirocinio effettivo;

b) gli iscritti nell'albo dei procuratori legali;

c) i laureati in giurisprudenza che abbiano i requisiti per partecipare all'esame per l'iscrizione nell'albo dei procuratori legali oppure che, vigente la legge 25 marzo 1926-IV n. 453, avessero compiuto almeno due anni consecutivi di pratica da avvocato presso l'Avvocatura dello Stato o nello studio di un avvocato.

I candidati di cui alla lettera *b*) e quelli di cui alla lettera *c*) che non siano impiegati statali di ruolo, non debbono avere oltrepassato, alla data del presente decreto, il trentesimo anno di età, salvo le proroghe stabilite dalle vigenti disposizioni per gli ex combattenti, per i decorati al valor militare, per gli invalidi di guerra o per la causa fascista, nonchè per coloro che risultano regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Salvo quanto sopra è disposto per il requisito dell'età, il possesso delle condizioni richieste per l'ammissione al concorso deve essere perfetto prima della data di scadenza del termine stabilito allo art. 2 per la presentazione delle domande.

Art. 2. — Coloro che intendono prendere parte al concorso debbono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, la relativa domanda in carta da bollo da L. 6.

Tale domanda, nella quale sarà indicato con precisione il recapito dell'aspirante, deve:

A) per gli uditori giudiziari, essere inoltrata per il tramite del Ministero di grazia e giustizia, il quale vi unirà la copia dello stato di servizio ed essere corredata dai seguenti documenti:

1° salvo quanto dispone il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, per i mutilati ed invalidi di guerra, certificato di iscrizione

al Partito Nazionale Fascista, rilasciato dal segretario (o dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e vistata dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento e in sua vece dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo. Coloro i quali risultino iscritti ai Fasci di combattimento prima della Marcia su Roma debbono produrre apposito certificato rilasciato personalmente dal competente segretario della Federazione dei Fasci di combattimento, vistato dal Segretario o da uno dei Vice Segretari del Partito, ovvero dal Segretario amministrativo del Partito stesso, certificato dal quale deve risultare l'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci stessi con la dichiarazione che non si è mai verificata alcuna interruzione;

2° certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un medico militare o dal medico provinciale, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

3° stato di famiglia. I celibi sono dispensati dal produrre lo stato di famiglia, purchè dichiarino nella domanda tale loro qualità;

4° fotografia recente con firma autenticata dal Podestà o da un notaio;

B) per i procuratori legali, essere corredata dai documenti di cui ai precedenti numeri da 1 a 4, nonchè dai seguenti:

5° diploma originale o certificato di laurea in giurisprudenza, conseguita in una università del Regno;

6° atto di nascita;

7° certificato di cittadinanza italiana;

8° certificato di regolare condotta civile, morale e politica;

9° certificato generale del casellario giudiziario;

10° certificato comprovante l'adempimento degli obblighi di leva;

11° certificato del Sindacato fascista degli avvocati e procuratori che comprovi l'iscrizione dell'aspirante nell'albo dei procuratori legali;

C) per i laureati in giurisprudenza essere corredati dai documenti di cui ai precedenti numeri da 1 a 10, nonchè dal certificato rilasciato dal Direttorio del Sindacato fascista degli avvocati e dei procuratori di compimento, con diligenza e profitto della pratica prescritta, ai sensi dell'art. 10 del R. decreto 22 gennaio 1934-XII, n. 37. Coloro che si trovano nelle condizioni prevedute nell'art. 18, secondo comma, del R. decreto-legge 27 novembre 1933-XII, n. 1578, dovranno invece esibire un certificato dell'Amministrazione presso la quale hanno prestato servizio che comprovi il requisito prescritto. Coloro che avessero compiuto, vigente la legge 25 marzo 1926-IV, n. 453, un biennio consecutivo di pratica di avvocato, dovranno comprovarla mediante un certificato del Direttorio del Sindacato degli avvocati e dei procuratori.

Le qualità che danno titolo alla proroga del limite massimo di età o a preferenze nell'assegnazione dei posti debbono essere comprovate con certificati rilasciati dalle autorità competenti ed allegati alla domanda. Coloro i quali siano in possesso del brevetto della Marcia su Roma o di ferito della causa fascista dovranno produrre il brevetto stesso in originale o in copia autenticata da un Regio notaio e debitamente legalizzata, ovvero un certificato, rilasciato dal Segretario del Partito o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista, attestante che l'interessato è in possesso dei ripetuti brevetti.

Tutti i documenti debbono essere redatti in carta legale e debitamente legalizzati; quelli indicati ai numeri 1, 2, 3, 7, 8 e 9 debbono essere di data non anteriore a tre mesi.

Gli italiani non regnicoli debbono comprovare l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista mediante certificato rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero. Detto certificato deve essere sottoposto alla ratifica del Segretario del Partito o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito da epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

Per gli aspiranti residenti nelle Colonie è sufficiente che pervenga nel termine prescritto la domanda, purchè però, almeno dieci giorni avanti la data che sarà fissata per la prima prova scritta, pervengano anche tutti i documenti.

La domanda e i documenti pervenuti all'Avvocatura generale dello Stato dopo scaduti i termini di cui sopra, anche se presentati in tempo agli uffici postali o inoltrati per tramite d'ufficio, non sono presi in considerazione. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dalla Avvocatura generale.

L'Avvocato generale dello Stato può disporre che gli aspiranti siano sottoposti alla visita di un sanitario di fiducia dell'Amministrazione per l'accertamento dell'idoneità fisica al servizio.

L'Avvocato generale dello Stato giudica definitivamente a norma dell'art. 11 del regolamento approvato con R. decreto 30 ottobre 1933-XII, n. 1612, dell'ammissibilità al concorso per gli aspiranti.

Ciascun aspirante sarà avvertito dell'esito della sua domanda prima della data fissata per l'inizio degli esami.

Agli aspiranti ammessi sarà inviata una tessera personale di riconoscimento.

Art. 3. — L'esame consta di tre prove scritte e di una orale, di carattere prevalentemente pratico.

Le prove scritte, che devono essere svolte nel tempo di otto ore dalla dettatura del tema, vertono: una sul diritto civile e commerciale; un'altra sul diritto e la procedura penale e la terza sulla procedura civile.

La prova orale comprende il diritto civile, il commerciale, il penale, l'amministrativo, il corporativo e sindacale, il finanziario, la procedura civile e la procedura penale.

Gli esami avranno luogo in Roma, nella sede che verrà tempestivamente indicata ai candidati ammessi; le date delle prove scritte saranno fissate con successivo provvedimento; quelle delle prove orali saranno fissate dalla Commissione giudicatrice.

Per quanto riguarda le formalità inerenti allo svolgimento dell'esame sono osservate le disposizioni di cui agli articoli da 18 a 24, 27 e 29 del regolamento approvato con R. decreto 30 ottobre 1933-XII, n. 1612.

Art. 4. — La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, è composta:

da un sostituto avvocato generale dello Stato designato dall'Avvocato generale, con funzioni di presidente;

da due vice avvocati dello Stato, parimenti designati dall'Avvocato generale;

da un consigliere della Corte d'appello di Roma, designato dal primo presidente della Corte stessa;

da un procuratore, designato, per il tramite del Ministero delle corporazioni, dal Direttorio del Sindacato fascista degli avvocati e dei procuratori di Roma tra i procuratori aventi un'anzianità non inferiore a cinque anni.

Funziona da segretario della Commissione un sostituto avvocato dello Stato, da nominarsi insieme alla Commissione, nel modo di cui sopra, su designazione dell'Avvocato generale dello Stato.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ognuna delle prove scritte e di dieci punti complessivamente per la prova orale. Per ogni prova la somma dei punti, divisa pel numero dei commissari stabilisce il punto definitivo assegnato al candidato.

Sono ammessi alla prova orale soltanto i candidati che hanno conseguito non meno di sei punti in ciascuna delle prove scritte.

Sono dichiarati idonei i candidati che nella prova orale abbiano conseguito non meno di sei punti.

La Commissione forma la graduatoria degli idonei, classificandoli nell'ordine determinato dalla somma dei punti da ciascuno di essi riportati nelle prove scritte ed in quella orale.

A parità di punti si applicano i criteri preferenziali di cui al R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176.

La graduatoria degli idonei è sottoposta dall'Avvocato generale dello Stato alla superiore approvazione.

Sui reclami che venissero presentati entro quindici giorni dalla pubblicazione dei risultati del concorso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, è pronunziato definitivamente, sentita la Commissione esaminatrice, a sensi dell'ultimo comma dell'art. 30 del regolamento approvato con R. decreto 30 ottobre 1933-XII, n. 1612.

Art. 5. — I primi graduati, entro il limite dei posti messi a concorso, sono nominati aggiunti di procura di seconda classe dell'Avvocatura dello Stato (gruppo A, grado 11°), e sono loro attribuiti gli assegni inerenti a tale grado, secondo le tabelle allegate al R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni, salve le riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561, e con l'aumento di cui al R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719.

Ove i primi nominati non assumano servizio effettivo, con le stesse modalità sono nominati i successivi graduati entro il limite dei posti messi a concorso.

Art. 6. — Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nei bollettini ufficiali del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 24 novembre 1936 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(6253)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.